

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 918 del 13.10.2025

Estensore: *Del Forno*

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RITARDO NEL PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA - TASSO LEGALE

In virtù della previsione di cui all'art. 1224 c.c., nelle obbligazioni pecuniarie di valuta, in caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi legali moratori, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1. c.c., dalla data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.

Deve essere, invece, oggetto di espressa e specifica statuizione la liquidazione degli interessi in misura superiore al suddetto tasso.